*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 20

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

**Roma - Mercoledì, 24 gennaio 1968**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1967

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967, n. **1345**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla prosposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati,

è ulteriormente modificato nel senso che nella tabella *A* il numero dei posti di professore di ruolo della facoltà di lettere e filosofia viene aumentato da sei a sette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 160. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1967, n. **1346**.

**Norme sulla compilazione dei rapporti informativi del personale della carriera ausiliaria in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, n. 792, con norme in materia di rapporti informativi sul personale dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

(*Rapporto informativo per il personale della carriera ausiliaria*)

Il rapporto informativo per il personale della carriera ausiliaria in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato è compilato in base agli elementi indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal rettore o dalla direttrice, i quali esprimono anche il giudizio complessivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1967

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 154. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1967, n. **1347**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Sociologia rurale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 216, *foglio n.* 151. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1968.

**Nomina di due componenti il consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 30 aprile 1962, n. 265, riguardanti l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);
Visto il proprio decreto, in data 13 gennaio 1965, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, tra i quali, su designazione del Ministro per il tesoro, il prof. Ferdinando Ventriglia, e l'ing. Giuseppe Della Chiesa, indicati dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

Vista la lettera con cui il Mediocredito ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione, nella riunione del 29 dicembre 1966, ha verbalizzato la determinazione del prof. Ferdinando Ventriglia di dimettersi, tra l'altro, dalla carica di membro del consiglio generale dell'istituto stesso, essendo il medesimo prof. Ventriglia incorso nella incompatibilità prevista dall'art. 10 dello statuto;

Ritenuto che a seguito del decesso del marchese ingegnere Giuseppe Della Chiesa occorre, altresì, provvedere alla sua sostituzione nell'incarico in parola;

Viste le designazioni effettuate dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane, ai sensi dell'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per la nomina di due componenti il consiglio generale del predetto istituto, in sostituzione, rispettivamente, del prof. Ventriglia e dello ing. Della Chiesa;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Carlo Marzano, presidente della Cassa di risparmio di Roma e l'avv. Lorenzo Cavini, presidente della Cassa di risparmio di Firenze, sono nominati componenti del consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito), in sostituzione, rispettivamente, del prof. Ferdinando Ventriglia, dimissionario e dell'ing. Giuseppe Della Chiesa, deceduto.

Il dott. Marzano e l'avv. Cavini, per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dell'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dureranno in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto in data 13 gennaio 1965.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1968

SARAGAT

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1968
*Registro n.* 2 *Tesoro, foglio n.* 225

**(689)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1967.

**Nomina di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1964-1967;

Vista la lettera in data 15 settembre 1967, con la quale l'avv. prof. Luigi Sordelli presentava le sue dimissioni da membro del comitato stesso in rappresentanza della categoria degli industriali;

Vista la designazione del sostituto fatta nella persona dell'avv. prof. Giuseppe Attolico dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con telegramma n. 02624/RS/ID/2 del 7 novembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, l'avv. prof. Giuseppe Attolico è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante della categoria degli industriali, in sostituzione dell'avv. prof. Luigi Sordelli.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
SALIZZONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *dicembre* 1967
*Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 40

**(313)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1967.

**Assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 dello stesso mese, registro n. 4, foglio n. 331, con il quale è stata costituita la sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria;

Preso atto che, in virtù del cennato decreto, è stato nominato, tra i membri effettivi del collegio, il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Piccolo;

Visto il telegramma pervenuto in data 30 novembre c.a., col quale il presidente della sezione interessata ha comunicato che il dott. Piccolo - per ragioni di salute - versa nella impossibilità, limitatamente al periodo di giorni 60, di partecipare alle riunioni della sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile dello stesso anno, registro n. 2, foglio n. 234, con il quale, tra l'altro, sono stati nominati cinque membri supplenti delle sezioni dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale, con l'incarico di sostituire i membri effettivi, appartenenti all'amministrazione civile dell'interno, che si trovino temporaneamente impediti;

Considerato che - a seguito della segnalazione del presidente della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria - si sono determinate le condizioni previste dall'art. 2/sub 83.8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, per far luogo alla assegnazione temporanea di un giudice supplente alla sezione stessa, onde assicurarne la funzionalità per il periodo 1° dicembre 1967 - 29 gennaio 1968;

Decreta:

Per il periodo di giorni sessanta, decorrenti dalla data del presente decreto, il vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi è assegnato alla sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria, con sede presso la prefettura di Catanzaro, quale giudice supplente del dott. Giuseppe Piccolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1967

MORO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1967*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 165*

**(314)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1967.

**Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, con il quale è stato istituito l'Ente di sviluppo nell'Umbria;

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 58, con il quale è stato provveduto alla costituzione del consiglio d'amministrazione dell'ente predetto ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede tra l'altro la inclusione di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel consiglio di amministrazione dell'ente suddetto;

Vista la designazione del proprio rappresentante comunicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il dott. Franco Fiorelli è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1967

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967*
*Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 221*

**(551)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 gennaio 1968.

**Ricostituzione del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 375;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1964, concernente la costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'associazione anzidetta, per il triennio 1964-1967;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del predetto collegio centrale dei sindaci per la durata di un nuovo triennio, a norma dell'art. 28 dello statuto suindicato;

Viste le designazioni formulate ai sensi del citato art. 28;

Decreta:

Il collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra è così costituito per la durata di un triennio:

*Membri effettivi*:

Castiglia dott. Santi, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Petrucciani dott. Raffaele, designato dal Ministero del tesoro;

Moscardini Luigi, designato dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

*Membri supplenti*:

Morabito dott. Gesualdo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Pignatelli dott. Armando, designato dal Ministero del tesoro;

Condemi Pasquale, designato dal consiglio nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

**(449)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.

**Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio di un francobollo celebrativo dell'8° centenario del Giuramento di Pontida.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 519, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo dell'8° centenario del Giuramento di Pontida, nel valore da L. 20.

Detto francobollo è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: millimetri 27 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: diciotto milioni di esemplari; colore: bruno scuro; ogni quartino si compone di quaranta esemplari.

La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce un particolare di un quadro a olio del pittore Adolfo Cao, rappresentante il Giuramento di Pontida e conservato presso la Galleria comunale d'arte di Cagliari. Alla base, un pannello a mezza tinta racchiude la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore. Sul fondo in alto spicca per bianco in caratteri chiaruscurati la scritta « GIURAMENTO DI PONTIDA », con sotto, a destra, gli annuali « 1167-1967 ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1967

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *dicembre* 1967
*Registro n.* 54 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 273

**(456)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1967.

**Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1967, riguardante la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera 18 novembre 1967, n. 26705, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto collegio il dott. Mario Tonali, in sostituzione del dott. Oreste Di Giovine, trasferito ad altra sede di servizio;

Decreta:

Il dott. Mario Tonali è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Oreste Di Giovine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(277)**

---

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1967.

**Nomina di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1966, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per il triennio 28 settembre 1966-27 settembre 1969;

Vista la lettera n. 21043 del 23 settembre 1967 di tale istituto, riguardante la scomparsa del dott. Paolo Milella, componente del consiglio di amministrazione del predetto ente;

Vista la lettera n. 30247 del 16 novembre 1967, concernente la designazione, da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, del dott. Pasquale Barracano quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del suindicato ente;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pasquale Barracano è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dottor Paolo Milella, deceduto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Barracano dura in carica, come componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sino al 27 settembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

**(250)**

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

**Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Roma;

Viste le proposte formulate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con lettera 19 dicembre 1967, n. 50452;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Roma per l'anno 1968 è composta dai sottoindicati:

*Membri effettivi*:

Attili dott. Leonida, Cossio dott. Amedeo, D'Ambrosio rag. Raffaele, Zuccheretti comm. Renato, Vento dottor Alberto, Carli per. ind. Gastone e Serafini Giovanni.

*Membri supplenti*:

Bondì dott. Maurizio, Vannini rag. Antonio e Mearelli rag. Alberto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(326)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

**Rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Roma » con sede in Roma, e 14 settembre 1957, n. 1067, che ne ha approvato il vigente statuto;

Considerato che il comune di Roma interessato e sollecitato più volte per la designazione del proprio rappresentante, non ha designato ancora la persona da nominare in sostituzione dell'attuale rappresentante rag. Liberato Governatori;

Considerato che, fino a quando non sarà provveduto ad una diversa designazione, il predetto rag. Liberato Governatori deve considerarsi legittimo rappresentante del comune di Roma;

Viste le disposizioni delle altre amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, è composto come segue:

*Membri effettivi*:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Coppola dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Governatori rag. Liberato, in rappresentanza del comune di Roma;

Ambrosi de Magistris dott. Renato, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Roma;

Cartoni dott. Galdino, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

*Membri supplenti*:

Polverini dott. Carlo Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ludovisi dott. Lorenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il collegio dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(555)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1968.

**Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.**

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 1081 del 4 dicembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che in data 27 novembre 1967 l'ing. Mario Siccardi è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Savona, in sostituzione del dott. Guido Minuto, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il dott. Guido Minuto, dimissionario, con l'ing. Mario Siccardi;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'ing. Mario Siccardi è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Savona, del comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1968

*Il Ministro*: PIERACCINI

(430)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Ampliamento di opere già classificate in 3ª categoria per la sistemazione idraulica del torrente « Fosso a mare », in Macerata.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 6 novembre 1967, n. 748, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1967, al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 399, il comprensorio delle opere di sistemazione idraulica già classificate in 3ª categoria, con regio decreto 10 giugno 1937, n. 10852, (torrente « Fosso a Mare », Macerata) è ampliato in conformità della corografia al 25.000 che fa parte integrante del decreto stesso.

**(281)**

**Iscrizione alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 2362 in data 14 maggio 1966, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 1° giugno 1963 modificata ed integrata con successiva delibera in data 11 dicembre 1965 con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

**(279)**

**Iscrizione alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali del personale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 6145 del 10 giugno 1966 è stata approvata a' termini dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la delibera d'urgenza in data 10 giugno 1963, ratificata con deliberazione consiliare in data 24 giugno 1963 e successivamente integrata con delibera del 31 marzo 1966, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

**(280)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio n. 348, è stato in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 maggio 1966 dalla professoressa Rosa Favata, avverso il Ministero della pubblica istruzione per l'annullamento dell'articolo 16, secondo comma, dell'Ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1967, registro n. 98, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 agosto 1965 dal prof. Collinucci Giuseppe Maria, avverso la decisione n. 47233 del 14 luglio 1965 dalla commissione provinciale, costituita presso il Provveditorato agli studi di Roma, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, circa l'inserimento nelle graduatorie degli insegnanti diplomati, anzichè in quelle degli abilitati, di applicazioni tecniche maschili.

**(341)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1967, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 324, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 28 ottobre 1961 dal signor Di Leo Antonio, avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1967, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 323, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 28 dicembre 1961 dal sig. Lupo Angelo, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1967, registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 325, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 12 settembre 1961 dal signor Chiapparone Umberto avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**(316)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.649.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(513)**

**Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.323.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(514)**

**Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.647.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(515**

**Autorizzazione al comune di Trivigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Trivigno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.777.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(516)**

**Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Rapolla (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.161.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(517)**

**Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Rapone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.289.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(518)**

**Autorizzazione al comune di Roccanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Roccanova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.130.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(519)**

**Autorizzazione al comune di Ruoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Ruoti (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.871.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(520)**

**Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Sarconi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.137.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(521)**

**Autorizzazione al comune di Brienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Brienza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.291.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(522)**

**Autorizzazione al comune di Grumento Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Grumento Nova (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.213.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(523)**

**Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 38.408.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(524)**

**Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.888.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(525)**

**Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.944.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(526)**

**Autorizzazione al comune di Anzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Anzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.666.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(527)**

**Autorizzazione al comune di Montemurro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Montemurro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.688.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(528)**

**Autorizzazione al comune di Vietri di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Vietri di Potenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.081.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(529)**

**Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.711.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(530)**

**Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Latronico (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.772.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(532)**

**Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.508.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(531)**

**Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Lavello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.925.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(534)**

**Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1968, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.346.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(533)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

**Corso dei cambi del 23 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,90 | 624,90 | 624,97 | 624,95 | 624,85 | — | 624,95 | 624,95 | 624,90 | 624,92 |
| $ Can. | 574,15 | 576,05 | 576 — | 575,75 | 573,05 | — | 576,10 | 575,75 | 574,15 | 575 — |
| Fr Sv. | 143,74 | 143,74 | 143,73 | 143,735 | 143,70 | — | 143,735 | 143,735 | 143,74 | 143,74 |
| Kr D. | 83,79 | 83,79 | 83,80 | 83,79 | 83,75 | — | 83,79 | 83,79 | 83,79 | 83,80 |
| Kr N. | 87,47 | 87,47 | 87,47 | 87,45 | 87,45 | — | 87,4825 | 87,45 | 87,47 | 87,48 |
| Kr Sv. | 121,08 | 121,06 | 121,05 | 121,06 | 121,10 | — | 121,08 | 121,06 | 121,08 | 121,10 |
| Fol | 173,43 | 173,44 | 173,50 | 173,465 | 173,40 | — | 173,425 | 173,465 | 173,43 | 173,44 |
| Fr B | 12,57 | 12,574 | 12,5750 | 12,5735 | 12,57875 | — | 12,5755 | 12,5735 | 12,57 | 12,57 |
| Franco francese | 126,78 | 126,73 | 126,75 | 126,74 | 126,70 | — | 126,72 | 126,74 | 126,78 | 126,74 |
| Lst. | 1505,40 | 1505,45 | 1505,20 | 1505,725 | 1505 — | — | 1505,50 | 1505,725 | 1505,40 | 1505,25 |
| Dm. occ. | 156,28 | 156,22 | 156,28 | 156,23 | 156,23 | — | 156,245 | 156,23 | 156,28 | 156,24 |
| Scell. Austr. | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,10 | — | 24,1415 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| Escudo Port. | 21,87 | 21,88 | 21,90 | 21,875 | 21,90 | — | 21,89 | 21,875 | 21,87 | 21,87 |
| Peseta Sp. | 8,97 | 8,97 | 8,98 | 8,975 | 8,95 | — | 8,9725 | 8,975 | 8,97 | 8,97 |

**Media dei titoli del 23 gennaio 1968**

| Titolo | Quotazione |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,675 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82,95 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,40 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,40 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96 — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 95,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,275 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 98,60 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,95 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 23 gennaio 1968**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,95 |
| 1 Dollaro canadese | 575,925 |
| 1 Franco svizzero | 143,735 |
| 1 Corona danese | 83,79 |
| 1 Corona norvegese | 87,466 |
| 1 Corona svedese | 121,07 |
| 1 Fiorino olandese | 173,445 |
| 1 Franco belga | 12,574 |
| 1 Franco francese | 126,73 |
| 1 Lira sterlina | 1505,612 |
| 1 Marco germanico | 156,237 |
| 1 Scellino austriaco | 24,141 |
| 1 Escudo Port. | 21,882 |
| 1 Peseta Sp. | 8,974 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, ed in particolare l'art. 9 ultimo comma;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, sono attualmente disponibili sette posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a tre posti di agente tecnico in prova (ex coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B*) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

*C*) buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*E*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331 e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*d*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'Ordinamento delle carriere dell'istituto stesso viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio ordinamento carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella esecuzione di un semplice montaggio elettrico o elettronico.

La prova pratica di scrittura sotto dettato e quella di idoneità tecnica non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi a sostenere la prova di idoneità tecnica i candidati che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e della media dei voti riportati nella prova pratica di scrittura e in quella di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tali prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Per sostenere le suddette prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documenti di riconoscimento.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato le prove di cui al precedente art. 5 dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) ed *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello rilasciato dalla Direzione delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli specali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*x*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

*y*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita: i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6:

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni per l'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numero 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *novembre* 1967
*Registro n.* 10 *Sanità, foglio n.* 161

**(12595)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, riguardante, tra l'altro, l'ampliamento del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario o meccanico o metalmeccanico o metallurgico o chimico industriale o elettrotecnico o fisico industriale o edile, conseguito presso gli istituti tecnici industriali governativi o del diploma di geometra conseguito in un istituto tecnico governativo per geometri

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempre chè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

*b*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*c*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinenti alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età:

*a*) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*b*) per i tecnici specializzati di cui alla legge 19 aprile 1967, n. 270, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal precedente art. 2 e degli altri prescritti requisiti.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5) e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e la indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5, nonchè di quelle che non siano state redatte su carta bollata o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati e invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste alla legge n. 851 del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, nn. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichia-

razione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato maggiore della Marina;

*b*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*c*) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

*e*) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

*f*) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

*g*) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

*h*) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*i*) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*l*) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

*n*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

*o*) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

*s*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità *e non siano stati contemporaneamente reimpiegati* come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

*t*) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

*u*) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto *pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni* dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

*A*) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo *di studio non avessero ancora rilasciato* il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*B*) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5° e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

*C*) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di

residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*D*) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*E*) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

*F*) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dal l'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

*G*) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, tabella allegato *B*, art. 27.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Cartografia, topografia e disegno topografico: Ellissoide internazionale, reticolato geografico, coordinate polari, cartesiane e geografiche; carta geografica e sue proprietà; proiezioni; carte topografiche ed idrografiche. Planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie; tracciamento di strade e canali, spianamento del terreno, rappresentazioni di problemi topografici.

2) Meccanica:

*a*) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo ad elementi di costruzione staticamente determinati (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

*b*) lavoro, potenza, rendimento;

*c*) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche), afflusso dell'acqua (bocche a battente e a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

*a*) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

*b*) mineralogia: riconoscimento dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici e impieghi industriali;

*c*) nozioni di legislazione mineraria;

*d*) nozioni di diritto costituzionale: lo Stato, elementi costitutivi dello stesso; la sua personalità giuridica ed i suoi organi costituzionali (Presidente della Repubblica, Parlamento, Governo e suoi organi ausiliari, la Magistratura). Le autonomie degli enti territoriali (regioni, provincie e comuni). Doveri, diritti e libertà dei cittadini;

*e*) nozioni di statistica: fasi della statistica, specie di rilevazioni dei dati, medie, numeri indici, interpolazione ed estrapolazioni, diagrammi.

I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di arte mineraria, con prova scritta e orale, secondo il seguente programma:

Ricerca e coltivazione di sostanze minerarie metallifere e non metallifere (esclusi gli idrocarburi liquidi e gassosi); scavo di gallerie, pozzi; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto ed in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione, sicurezza nelle miniere.

Origine del petrolio e del gas naturale; condizioni per l'accumulo dei giacimenti; tipi di giacimento.

Prospezioni geofisiche con vari mezzi e sistemi. Ricerca dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi mediante sondaggi. Sondaggi. Completamento dei pozzi.

Coltivazione dei giacimenti di idrocarburi; stimolazione; produzione secondaria.

I candidati potranno chiedere altresì di sostenere l'esame facoltativo orale di lingua estera (francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato) consistente in una conversazione e traduzione orale di brani di carattere tecnico scritti nella lingua prescelta.

Art. 13.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto sarà composta:

*a*) da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, presidente;

*b*) da due professori di istituto di istruzione secondaria di II grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

*c*) da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente, membri.

Alla commissione devono essere aggregati dei membri aggiunti, per gli esami di lingue estere e di materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza degli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati, che avranno superato la prova facoltativa di arte mineraria, verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa di arte mineraria, non potranno ottenere la ammissione alla relativa prova orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa orale di lingua estera verrà assegnato da mezzo punto ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova (ex coeff. 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguirano la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (ex coeff. 202) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministro ha facoltà di far compiere ai vice periti o periti aggiunti, che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

Al termine del corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1967

*Il Ministro:* ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre* 1967
*Registro n.* 13, *foglio n.* 142

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. II (concorsi), via Molise, 2* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il (1) . . e residente in . . . . ,
chiede di essere ammesso al concorso . . . .
in prova nella carriera . . del ruolo . .

All'uopo fa presente:

*a)* di essere cittadino italiano;

*b)* di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

*c)* di non aver riportato condanne penali (3);

*d)* di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . .

*e)* per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (4);

*f)* di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiegato è stata determinata dalle seguenti cause . ,

*g)* di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

*h)* di voler (oppure di non voler) sostenere la prova scritta ed orale facoltativa di arte mineraria;

*i)* di voler (oppure di non voler) sostenere la prova orale facoltativa di lingua estera: (in caso affermativo indicare la lingua prescelta tra il francese, l'inglese e il tedesco);

*l)* di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(firma del candidato)

Visto; per l'autenticazione della firma del sig. . . . (6).

---

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'articolo 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile, appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . in qualità di . . . . . in servizio a . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi, con la indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

**(12360)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per esami a ottanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 28 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura, in relazione alle esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico, della agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a)* essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

*b)* aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età stabiliti al successivo art. 4;

*c)* essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d)* aver sempre tenuto buona condotta;

*e)* essere fisicamente idonei all'impiego;

*f)* aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero del codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

*b*) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico):

*c*) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

*d*) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

*e*) a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367;

per i mutilati ed invalidi per servizio cui siano applicabili le disposizioni della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

per i mutilati ed invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 6 agosto 1966, n. 625;

per i mutilati ed invalidi del lavoro cui siano applicabili le disposizioni della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per gli orfani e le vedove di guerra e di caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

*a*) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

*b*) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

*c)* i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente Ufficio provinciale del lavoro;

*d)* i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

*e)* gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

*f)* le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

*g)* gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

*h)* i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

*i)* i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*l)* i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

*m)* gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

*n)* i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

*o)* i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare:

*p)* i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Minitero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

*q)* i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso:

5) certificato generale del casellario giudiziale. rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 8 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CAMANGI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *dicembre* 1967
*Registro n.* 22, *foglio n.* 194

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Zootecnia;
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria.

*Prova orale*:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Economia rurale ed estimo;
3) Industrie agrarie;
4) Costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 8 novembre 1967

p. *Il Ministro*: CAMANGI

**(13488)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (carriera di concetto) del Ministero difesa-Aeronautica.**

Nel Giornale ufficiale dell'aeronautica - dispensa n. 22, del 15 novembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per esami a otto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (carriera di concetto) del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1965.

**(322)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. **15.**

**Integrazioni delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9 e 5 settembre 1964, n. 15 per il personale addetto alla formazione professionale agricola.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale della Regione *n.* 54 *del* 19 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

*Disposizioni generali*

Art. 1.

Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nel settore agricolo, nonchè in quello di economia domestica rurale si provvede mediante l'istruzione professionale e l'addestramento professionale agricolo.

L'istruzione professionale agricola è impartita in istituti professionali, che saranno disciplinati con apposita legge provinciale.

L'addestramento professionale è effettuato a mezzo di corsi di addestramento professionale.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge si applicano all'addestramento professionale nei settori di cui al primo comma le disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modificazioni.

Art. 2.

Al fine di favorire la qualificazigne e la specializzazione dei lavoratori addetti al settore agricolo, nonchè a quello di economia domestica rurale, l'amministrazione provinciale promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale per i lavoratori agricoli e per le massaie rurali.

Agli effetti della presente legge sono considerati lavoratori del settore agricolo i coltivatori diretti e gli operai fissi e giornalieri, che comunque dedichino la propria attività professionale alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nello esercizio normale dell'agricoltura e della silvicoltura.

Sono anche considerate massaie rurali le contadine e le domestiche fisse e giornaliere addette ai lavori agricoli femminili ed all'allevamento degli animali da cortile.

Art. 3.

I corsi possono essere generali o speciali o di specializzazione: i primi hanno per argomento gli elementi fondamentali e generali dei diversi rami dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia domestica rurale; i secondi determinati operazioni o pratiche in singoli rami dell'agricoltura, delle foreste e della economia domestica rurale; i terzi le prestazioni in un determinato ramo di attività speciale agricola e forestale o di economia domestica rurale.

Ai corsi generali o speciali possono essere annessi corsi di specializzazione.

Art. 4.

Ai corsi generali possono essere ammessi i giovani che abbiano raggiunto l'età di lavoro; per i corsi speciali e di specializzazione l'età prescritta per l'ammissione non potrà essere inferiore ai 16 anni.

Art. 5.

Quando i corsi sono pluriennali, gli alunni accedono al corso successivo dopo aver frequentato con esito positivo il corso precedente. Nel settore agricolo, al termine dei corsi di addestramento professionale, l'allievo sostiene un esame di idoneità per essere dichiarato qualificato o specializzato per il ramo seguito.

La giunta provinciale nomina le commissioni giudicatrici che sono costituite dal direttore del corso o dall'insegnante incaricato della direzione, dagli insegnanti delle singole materie di insegnamento, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori in agricoltura, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia, di un rappresentante dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato firmato dal direttore del corso e dal rappresentante dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

Art. 6.

E' istituito l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'ufficio è competente per l'attuazione della presente legge, ivi compresa l'assistenza ai lavoratori ed ai coltivatori diretti per meglio raggiungere le finalità della legge.

I corsi di addestramento professionale sono sottoposti al controllo dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura mediante ispezioni da eseguirsi almeno una volta al mese da parte di personale qualificato, incaricato dalla giunta provinciale. L'andamento didattico è sottoposto alla vigilanza dell'ispettore provinciale per la formazione professionale da esercitarsi d'intesa con l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.

Art. 7.

Se ai corsi sono annessi convitti, nei quali i frequentanti i corsi sono tenuti a prendere vitto e alloggio, l'amministrazione provinciale corrisponde alla direzione dei convitti un contributo fino ad un massimo del 50 % del costo per giornata di frequenza di ogni singolo alunno.

Tale contributo è determinato per ogni corso nella delibera di cui alla lettera *c)* dell'art. 8 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9.

TITOLO II

*Il personale addetto alla formazione professionale agricola*

Art. 8.

Al personale addetto alla formazione professionale agricola si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme delle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15 e 25 marzo 1966, n. 4.

Esso comprende le seguenti categorie e qualifiche:

*A)* Personale direttivo: direttori.

*B)* Personale insegnante:

*a)* insegnanti laureati;

*b)* insegnanti diplomati e tecnici;

*c)* insegnanti tecnico-pratici.

*C)* Personale di segreteria:

*a)* segretari;

*b)* applicati di segreteria.

*D)* Personale ausiliario: bidelli ed inservienti.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite nella tabella *A)* annessa alla presente legge.

Art. 9.

Oltre ai requisiti generali previsti nella legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, per la nomina ai posti di ruolo, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

1) direttori ed insegnanti laureati: diploma di laurea;

2 *a)* insegnanti diplomati: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

*b)* insegnanti tecnici: diploma di perito agrario, oppure licenza di scuola media inferiore, unito a certificato comprovante la idoneità all'insegnamento professionale in base a specifica preparazione almeno quinquennale;

3) insegnanti tecnico-pratici: licenza di scuola media inferiore, connessa ad un corso di specializzazione agraria;

4) segretari: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

5) applicati di segreteria: licenza di scuola media inferiore;

6) bidelli-inservienti: licenza di scuola elementare.

Art. 10.

Ai corsi con annesso convitto e con più di 50 alunni sono preposti, di regola, direttori. Ai corsi con meno di 50 alunni sono preposti insegnanti incaricati della direzione in possesso delle necessarie capacità organizzative e competenza didattica, scelti fra il personale di ruolo.

Agli insegnanti incaricati della direzione compete l'indennità di direzione prevista dalla allegata tabella *B*).

Art. 11.

Al personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale agricola spetta, oltre alle attribuzioni e ai doveri previsti dalle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15 e 23 marzo 1966, n. 4, in modo particolare:

1) ai direttori ed agli insegnanti incaricati della direzione dei corsi l'organizzazione e la direzione delle consulenze tecniche per conseguire il massimo successo nell'addestramento agricolo;

2) agli insegnanti l'espletamento dell'attività di consulenza tecnica agraria, la prestazione della propria opera nei laboratori, nelle aziende agricole annesse ai centri di addestramento professionale agricolo, nella sorveglianza dei convitti e nella amministrazione.

Sull'attività tecnica dei corsi vigila anche l'assessore competente per materia tramite l'ispettore provinciale per la formazione professionale e l'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'assessore competente sovraintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.

Al personale direttivo ed insegnante addetto alla consulenza tecnica può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.

Art. 12.

Allo scopo di coordinare l'attività extrascolastica con l'insegnamento, sono parificate 5 ore di servizio extrascolastico con 3 ore di insegnamento. Il personale insegnante con meno di 24 ore settimanali di insegnamento è tenuto a prestare tante ore di servizio in attività extrascolastiche quante sono necessarie per raggiungere l'equivalente alle 24 ore settimanali di insegnamento applicando alla differenza la proporzione 3:5.

Art. 13.

Ai centri di addestramento professionale agricolo cui sono annessi convitti con più di 50 alunni può essere assegnato un segretario, un applicato di segreteria e un bidello; ai centri con meno di 50 alunni può essere assegnato un applicato di segreteria.

Art. 14.

Per il personale di ruolo e non di ruolo addetto alla formazione professionale agricola e di economia domestica rurale il rapporto informativo che si conclude con un giudizio complessivo deve essere compilato entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il rapporto informativo viene compilato per i direttori e per gli insegnanti incaricati della direzione dall'ispettore provinciale per la formazione professionale d'intesa con il dirigente dello ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura e per il personale insegnante, di segreteria ed ausiliario dai rispettivi direttori e insegnanti incaricati della direzione. L'assessore competente esprime il giudizio complessivo. In caso di mancata intesa in un rapporto informativo tra ispettore provinciale e dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura, il giudizio complessivo è dato dal presidente della giunta provinciale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione il personale può ricorrere alla giunta provinciale, la quale formaula il giudizio definitivo.

TITOLO III

*Norme transitorie e disposizioni finali*

Art. 15.

Il personale non di ruolo, comunque assunto e denominato oppure incaricato, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge da almeno un anno lodevolmente servizio continuativo nella formazione professionale agricola o di economia domestica rurale, può essere inquadrato, con deliberazione della Giunta provinciale, nella carriera che gli compete in base al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte, prescindendo dal limite di età.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo il servizio comunque prestato precedentemente anche in qualità di incaricato, alle dipendenze dell'Amministrazione provinciale in un'attività connessa con l'addestramento professionale agricolo, viene riconosciuto agli effetti economici e giuridici nella progressione della carriera di inquadramento.

In via eccezionale potrà essere inquadrato anche nella carriera immediatamente superiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto il personale che abbia esplicato lodevolmente mansioni della carriera superiore per almeno due anni alla data dell'inquadramento.

Art. 16.

Un concorso interno per titoli ed esami sarà riservato a tutti coloro, per i quali l'insegnamento nella formazione professionale agricola non abbia costituito l'attività professionale esclusiva, semprechè abbiano prestato almeno tre anni consecutivi, fino all'entrata in vigore della presente legge, attività di insegnamento nei corsi di addestramento professionale agricolo gestiti dalla provincia e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, con esenzione dal limite di età. Il servizio prestato con orario di insegnamento ridotto è riconosciuto per metà agli effetti economici e giuridici nella progressione della carriera di inquadramento. Il concorso sarà svolto secondo le norme stabilite nelle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15 e 25 marzo 1966, n. 4.

Art. 17.

Il personale di ruolo della provincia che di fatto svolge mansioni previste dalla presente legge può essere trasferito a domanda nelle corrispondenti carriere e qualifiche previste dalla presente legge. In tal caso viene riconosciuto ad esso a tutti gli effetti il servizio prestato prima dell'inquadramento nella formazione professionale agricola.

Art. 18.

Il nuovo trattamento economico spettante al personale inquadrato ai sensi delle presenti norme transitorie avrà decorrenza dal 1° gennaio 1966.

Art. 19

Le norme transitorie di cui al presente capo devono essere attuate entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge e non sono applicabili decorso tale termine.

Art. 20.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, per la nomina a posti di ruolo di insegnanti tecnico-pratici, si può prescindere dal titolo di studio previsto al punto 3) dell'art. 9 della presente legge, qualora dopo la licenza elementare sia dimostrabile un'attività professionale almeno quinquennale corrispondente alla materia di insegnamento.

*Disposizioni finali*

Art. 21.

Sono approvate le allegate tabelle *A*) e *B*).

Art. 22.

Gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge sono previsti in L. 10.000.000 e faranno carico al capitolo 105 del bilancio per l'esercizio 1967.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con appositi stanziamenti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale:* MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione:* SCHIAVO

TABELLA *A*

| Qualifiche | Numero posti | Grado provinciale |
|---|---|---|
| Direttori . . . . . . . . . . . | 3 | III |
| Insegnanti laureati . . . . . . | 8 | IV-V |
| Insegnanti diplomati e tecnici | 45 | V-VI-VII |
| Insegnanti tecnico-pratici . . . | 14 | VI-VII-VIII |
| *Personale amministrativo* | | |
| Segretari . . . . . . . . . . | 3 | V-VI-VII |
| Applicati di segreteria . . . . | 6 | VIII-IX-X |
| Bidelli inservienti . . . . . . | 3 | II/D-III/D-IV/D V/D |

TABELLA *B*

Indennità di direzione al personale incaricato della direzione L. 15.000 lorde mensili.

(175)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.